



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Nesso di causalità nella responsabilità sanitaria: è basato sulla più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica

Il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti.

Nello stesso senso si vedano:

- [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386;](#)
- [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304;](#)
- [Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021;](#)
- [Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021.](#)

In dottrina si veda VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento. Dal più probabile che non alla sommatoria di prove](#), DirittoAvanzato, Milano, 2021.

Si vedano su YouTube le registrazioni dei convegni:

- [Il più probabile che non è giusto?](#)
- [Causalità civile e standard probatorio](#)

Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificatoggg- premesso di essersi sottoposta ad un trattamento laser alle gambe presso lo studio medico di Frascati della dott.ssa gggg. - ha convenuto in giudizio quest'ultima, chiedendo al Tribunale di accertarne la responsabilità per i danni riportati a causa dell'errata esecuzione del trattamento di depilazione e sentirla condannare al risarcimento dei pregiudizi subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, quantificabili in Euro 118.742,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha esposto che: poco prima dell'estate del 2015 si era sottoposta a visita dermatologica presso l'Ospedale di Tor Vergata a Roma, ove le era stato consigliato un trattamento laser per eliminare i problemi causati dall'eccessiva crescita di peluria sul corpo; dopo aver visionato su internet il curriculum vitae della dott.ssa M., specialista del settore, aveva scelto di sottoporsi al trattamento presso il centro di medicina estetica di quest'ultima; la dott.ssa ggg le aveva suggerito un trattamento IPgggL gambe; quindi, in data 26/10/2015 si era recata presso lo studio della dott.ssggge, senza che venisse effettuata una preventiva depilazione, la professionista aveva iniziato il trattamento tramite laser; aveva da subito avvertito La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola un intenso bruciore nelle zone interessate dal trattamento ma la dott.ssa l'aveva rassicurata che si trattava di un effetto collaterale normale; tuttavia, il dolore si era fatto sempre più intenso, sicché lagg. aveva dovuto interrompere la seduta e condurre la paziente in un'altra stanza del centro, ove le aveva applicato del ghiaccio sulle gambe arrossate, aggiungendo che l'effetto sarebbe scomparso nei 15 giorni successivi; inoltre, aveva prescritto alla paziente la crema terprorine body e fissato un nuovo appuntamento, per proseguire le sedute, per il 27/11/2015; tuttavia, il giorno successivo, erano comparse di copiosissime bolle d'acqua sulle zone trattate con il laser, sicché si era vista costretta a contattare, tramite la madre, la ggg, che le aveva suggerito l'utilizzo della crema fitostimoline, rassicurandola sul naturale decorso post trattamento; sennonché, le bolle non erano scomparse e, anzi, la condizione delle gambe era peggiorata, tanto da costringerla a restare in casa perché impossibilitata a vestirsi, né riusciva più a sdraiarsi e a riposare senza assumere antidolorifici; essendo decorsi i 15 giorni prescritti dalla dott.ssa M. senza notare miglioramenti, in data 11/11/2015 si era recata al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, ove le era stata diagnostica un'ustione di secondo grado agli arti inferiori; la madre aveva allora contattato la dott.ssa ggg che si era fatta negare al telefono; aveva allora annullato l'appuntamento già fissato per il 27/11/2015 e si era fatta rilasciare la fattura, di Euro 500,00, per la seduta di trattamento agli arti inferiori eseguito; dopo l'accaduto aveva provato a contattare la dott.ssa ggggla quale aveva sempre declinato ogni responsabilità; anche il tentativo obbligatorio di mediazione esperito in data 8/11/2017 aveva avuto esito negativo per il rifiuto opposto dalla convenuta, che aveva continuato a disconoscere una propria responsabilità per l'accaduto. Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, l'attrice ha concluso come sopra riportato.

Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa; nel merito, ha dedotto l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea, atteso che: la paziente era stata esaurientemente informata circa i possibili effetti collaterali del trattamento IPL, come da consenso informato debitamente fatto sottoscrivere, così come era stata resa edotta, considerato il grave problema di irsutismo che alla affliggeva, delle probabilità di mancato raggiungimento del risultato auspicato; la depilazione preventiva non era stata effettuata perché non necessaria considerato il tipo di trattamento; non vi era stata alcuna interruzione durante la seduta, anzi il trattamento era stato ultimato su entrambe le gambe; l'infiammazione della zona trattata era conseguenza assolutamente normale, così come era una prassi quella di trasferire il paziente in altra stanza attigua dello studio per poi applicare del ghiaccio sulla parte arrossata per alleviare il bruciore; la paziente era poi uscita dallo studio senza lamentare ulteriori fastidi, sicché non sussisteva nesso causale tra le presunte bolle e ustioni comparse nei giorni successivi e il trattamento praticato, ben potendo essere intervenuti altri fattori causali; in ogni caso, era stata contattata dalla F., tramite la madre, un'unica volta, e in quell'occasione aveva prescritto l'applicazione di fitostimoline, terapia che evidentemente non era stata seguita nel modo corretto, sicché sussisteva quantomeno un concorso di colpa della paziente ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio anche la gggecependo in primo luogo l'infondatezza della domanda di manleva per mancanza di prova della vigenza della copertura assicurativa (trattandosi di polizza secondo il modello delle claims made) nonché l'inoperatività, in ogni caso, trattandosi di danno di natura estetica; in subordine, la terza chiamata ha a propria volta contestato la fondatezza della domanda attorea per mancanza di nesso causale tra il presunto danno e l'operato della convenuta.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa è stata istruita dal precedente G.U. mediante prova per interrogatorio formale della convenuta, nonché prova per testi, chieste da parte attrice e CTU medico-legale.

Quindi, la causa è pervenuta alla scrivente per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8/02/2022, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Diritto

L'attrice, gggg., ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta, dott.ssa gggggg, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'errata esecuzione, in data 26/10/2015, di un trattamento di depilazione laser alle gambe, al quale si era sottoposta presso lo studio medico della convenuta, su consiglio dermatologico dei sanitari dell'Ospedale di Tor Vergata.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la domanda attorea, deducendo di aver operato con la dovuta perizia, sicché, sotto il profilo causale, il danno lamentato dalla F. non poteva essere derivato dall'unica seduta di laser eseguita presso il proprio studio medico in data 26/10/2015.

Ciò premesso, sulla scorta delle allegazioni delle parti, dei documenti depositati e delle risultanze della CTU medico-legale espletata, la vicenda sanitaria per cui è causa può essere così sintetizzata.

Nel 2015, mossa dall'esigenza di risolvere il problema di irsutismo alle gambe da cui era affetta, l'attrice, dopo apposito consulto dermatologico, decideva di sottoporsi ad un apposito trattamento presso lo studio specialistico della dott.ssa Gggg. sito in F., dopo aver letto su internet il prestigioso curriculum vitae della convenuta.

Quest'ultima le consigliava un trattamento IPL alle gambe e all'inguine.

Quindi, in data 26/10/2015, previa sottoscrizione del modulo di consenso informato (all.to alla comparsa di risposta), la Fgggggg si sottoponeva al trattamento prestabilito, senza preventiva depilazione.

Durante la seduta, la ggg lamentava di avvertire bruciore al passaggio del macchinario; ciò nonostante, il trattamento veniva completato dalla dott.ssa M.. Successivamente, l'attrice veniva condotta in altra stanza del centro medico per l'applicazione di ghiaccio al fine di favorire l'assorbimento delle infiammazioni venutasi a creare durante il trattamento laser. Contestualmente, la dott.ssa ggsuggeriva alla paziente di applicare nelle parti interessate dalle infiammazioni, nei giorni successivi, anche delle creme, tra cui la "fitostimoline".

Il giorno 27/10/2015, avvedutasi della comparsa di numerosissime bolle d'acqua sulle zone trattate con il laser, in particolare sulle gambe, la F. faceva contattare dalla madre la dott.ssa ggg, la quale le prescriveva di effettuare abbondanti applicazioni di fitostimoline.

L'attrice, nei quindici giorni successivi, applicava pomate e medicinali a domicilio come suggerito dal sanitario senza tuttavia riscontrare miglioramenti. Quindi, in data 11/11/2015 si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma (v. referto - doc. 2), ove le venivano diagnosticati "postumi ustioni secondo grado arti inferiori".

Dopo l'accaduto, per tentare di risolvere la problematica della peluria in eccesso, la ggcontinuava a sottoporsi ad un altro ciclo di depilazione laser definitiva, affidandosi stavolta alle cure della dott.ssa Cggggg. (v. certificazione del 29/11/2018, all.to alla memoria 183 n. 2).

Così ripercorsa la vicenda per cui è causa, deve peraltro evidenziarsi, anzitutto, che l'avvenuta sottoscrizione del consenso informato e il fatto che la paziente era stata resa edotta circa possibili esiti collaterali del trattamento medico risultano per tabulas.

Quanto alla circostanza che laggg., durante il trattamento, abbia lamentato una sensazione di intenso bruciore, questa è stata ammessa anche dalla convenuta in sede di interrogatorio formale.

Parimenti indubbio è che la seduta di trattamento laser alle gambe sia stata portata a termine dalla professionista, come dalla medesima dedotto in comparsa, trattandosi di circostanza riferita anche dalla teste ggggg(madre dell'attrice).

Altrettanto pacifica è l'ulteriore circostanza che, subito dopo la seduta, la dott.ssa M. abbia condotto la F. in una stanza attigua a La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola quella del trattamento e abbia applicato del ghiaccio alla paziente per alleviare le infiammazioni comparse: si tratta, invero, di una circostanza ammessa esplicitamente dalla stessa parte convenuta nei propri scritti difensivi, ove si legge che l'applicazione di ghiaccio dopo le sedute laser rientrerebbe nella normale prassi dello studio medico.

È inoltre pacifico tra le parti che la F., dopo la seduta e l'applicazione del ghiaccio, sia tornata a casa, lamentando poi la comparsa di numerose bolle d'acqua il giorno successivo, in un colloquio telefonico intercorso tra la madre dell'attrice e la dott.ssa gg..

In sintesi, dunque, lo svolgimento dei fatti principali è sostanzialmente incontestato tra le parti; talune circostanze, invero, sono state ammesse dalla stessa dott.ssa gggggg. in sede di interrogatorio formale; altre dedotte dalla convenuta (come la mancata interruzione del trattamento), invece, sono state riferite addirittura dai testi indicati dalla parte attrice, sicché si è resa del tutto irrilevante l'escussione della teste B. indicata nelle proprie memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. (su capitoli di prova vertenti essenzialmente sulle medesime circostanze), ragion per cui non può essere accolta l'istanza di rimessione della causa in istruttoria.

L'escussione della teste non è rilevante neppure con riguardo alla circostanza della preventiva e completa informazione, fornita alla paziente, sui possibili collaterali del trattamento. Devesi, infatti, rilevare che la mancata acquisizione del consenso informato non è un profilo contestato da parte attrice, che non ha domandato alcun risarcimento del danno da asserita lesione del proprio diritto all'autodeterminazione.

Peraltro, il modulo di consenso informato in atti, sottoscritto dalla ggg., non menziona specificamente, tra i "i limiti e le complicità" del trattamento, il rischio di verificazioni di ustioni di secondo grado. Sul punto, appare pertanto fondata l'eccezione, sollevata dall'attrice, di inammissibilità della prova testimoniale articolata, siccome volta a provare l'esistenza di una clausola aggiuntiva - peraltro inverosimile - rispetto al contenuto del documento scritto depositato in atti (art. 2722 c.c.).

In ogni caso, è evidente che l'acquisizione del consenso informato e, in generale, l'informazione resa al paziente circa i possibili esiti infausti di un trattamento sanitario non costituiscono motivo di esonero da responsabilità per il medico che abbia poi commesso un errore esecutivo nell'adempimento della propria prestazione, cagionando un danno alla salute del paziente.

Ciò esposto in fatto, a fondamento della domanda di risarcimento del danno l'attrice ha essenzialmente dedotto, quale profilo di inadempimento qualificato imputabile alla professionista e idoneo a cagionare l'evento dannoso, l'errata esecuzione del trattamento laser sui propri arti inferiori. Infatti, durante la prima ed unica seduta del 26/10/2015, aveva avvertito un intenso bruciore nella zona delle gambe trattata dal laser e lo aveva riferito al medico; la convenuta, tuttavia, si era limitata ad applicare del ghiaccio per alleviare l'evidente

infiammazione che era comparsa nella zona e a prescriverle l'applicazione frequente di una pomata.

In punto di diritto, va preliminarmente osservato che, nella fattispecie, correttamente l'attrice ha agito invocando una responsabilità di natura contrattuale della convenuta.

Infatti, vertendosi in un'ipotesi in cui la paziente si è rivolta al medico quale professionista privato e non quale esercente la professione sanitaria per conto o comunque nell'ambito di una struttura sanitaria, pubblica o privata, tra le parti si è instaurato un vero e proprio rapporto di prestazione d'opera professionale.

Pertanto, deve trovare applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001).

Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, poi, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104 del 2021; Cass., 3, n. 18392 del 26/7/2017; Cass., 3n. 26824 del 14/11/2017; Cass., 3, n. 26825 del 14/11/2017; Cass., 3, n. 3704 del 15/2/2018).

Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.

Ebbene, facendo applicazione delle regole poc'anzi richiamate al caso di specie, la domanda proposta dggg nei confronti della dott.ssa  ggg, appare fondata - nei limiti di cui si dirà con riguardo al quantum - per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, va rilevato che, alla luce della consulenza tecnica assunta, non è revocabile in dubbio la ravvisabilità, in capo alla dott.ssa M., di una condotta colposa, consistita nell'errato utilizzo del macchinario mediante il quale è stata effettuata la seduta di laserterapia.

Si ravvisa, in altri termini, in capo al sanitario, l'inadempimento censurato da parte attrice.

Il CTU, infatti, sulla base dell'attenta e completa ricostruzione e analisi della documentazione sanitaria versata in atti, è pervenuto alla conclusione secondo cui, pur essendo stata formulata una diagnosi corretta e indicato un trattamento astrattamente adeguato al caso concreto, la materiale esecuzione di qugggggg mantenuto e passato il manipolo per rimuovere i peli, sulle gambe, troppo a lungo.

Il Tribunale intende far proprie le richiamate conclusioni del CTU, il quale ha riscontrato imperizia nell'operato della dott.ssa, consistita nel non aver maneggiato nella maniera adeguata, anche tenuto conto del fototipo della paziente, l'apparecchio laser, che era acceso ad alta potenza e che, ragionevolmente, è rimasto per troppo tempo a contatto con l'arto da trattare.

D'altronde, la consulenza tecnica d'ufficio è rimasta, sul punto, priva di specifica confutazione da parte dei CTP della convenuta, che hanno piuttosto a formulare considerazioni critiche

relativamente alla ricostruzione del nesso causale - di cui si dirà - tra il trattamento (erroneamente) eseguito dalla gggM. e le ustioni riportate dall'aggg. Pertanto, deve considerarsi acclarata l'esecuzione non rispettosa delle *leges artis* del trattamento laser da parte della professionista.

Per ciò che concerne, invece, il nesso causale tra la seduta laser del 26/10/2015 grossolanamente eseguita e le ustioni di secondo grado riscontrate sulla paziente in pronto soccorso in data 11/11/2015, si evidenzia quanto segue.

Dall'elaborato del CTU emerge che, secondo un criterio di elevata probabilità logica, dall'errata esecuzione del trattamento laser da parte della convenuta - trattamento, peraltro, di non particolare complessità e quindi eseguibile senza specifiche competenze ulteriori rispetto a quelle, elevate, possedute dalla convenuta - sono derivate le plurime ustioni di secondo grado agli arti inferiori diagnosticate sulla F. dai sanitari del Pronto Soccorso in data 11/11/2015.

In particolare, il CTU, replicando alle osservazioni critiche dei CT di parte convenuta, ha puntualmente osservato che l'esistenza del nesso di causalità può affermarsi sulla scorta: 1) del criterio topografico, siccome le ustioni sono state riscontrate esattamente sugli arti trattati dal laser durante la seduta del 26/10/2015; 2) del criterio cronologico, posto che è congruo il lasso temporale (di quindici giorni) tra il trattamento eseguito e l'accertamento dei postumi delle ustioni; 3) del criterio della possibilità scientifica, essendo ben possibile che una non corretta esecuzione del trattamento laser cagioni ustioni sulla cute; 4) del criterio della continuità fenomenica; 5) del criterio dell'esclusione di altri fattori causali, considerato peraltro che alcun diverso elemento determinante l'evento è mai stato specificamente dedotto o è emerso dall'accertamento peritale.

Risulta quindi destituita di ogni fondamento la tesi difensiva secondo cui non potrebbe escludersi l'intervento, nei quindici giorni intercorsi tra la seduta laser e l'accesso in pronto soccorso della F., di altri fattori causali, atteso che è circostanza pacifica tra le parti che già durante il trattamento erano comparse infiammazioni alle gambe (tanto che la M., subito dopo, aveva dovuto applicare del ghiaccio alla paziente) e che il giorno dopo la madre della F. aveva riferito telefonicamente alla dott.ssa M. la comparsa di numerose bolle sulle gambe della figlia, esattamente nel punto in cui, il successivo 11/11/2015, i sanitari del pronto soccorso hanno riscontrato i postumi delle ustioni. Pertanto, l'eccezione concernente il presunto intervento di altri fattori causali assume i connotati di una mera supposizione, priva di qualunque riscontro probatorio.

A ciò si aggiunga che, quand'anche fosse emerso un altro fattore causale, ciò non varrebbe automaticamente ad elidere il nesso di causalità tra la condotta colposa della dott.ssa M. e l'evento dannoso, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 41, 2 comma, c.p., il concorso di altri fattori causali non recide il nesso di causalità, salvo che si tratti di fattori sopravvenuti di per sé soli idonei a cagionare l'evento.

Né può rilevare la circostanza che la paziente presentasse, di base, un grave problema di irsutismo, in quanto, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., tra tutte, Cass. civ. ord. 28986/2019), la preesistente predisposizione e/o menomazione "costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. ^{La Nuova Procedura Civile}. Pertanto, va certamente escluso che la condizione di base della F. determini un'esclusione del nesso di causalità con la condotta imperita ascrivibile alla convenuta.

Alla luce di ciò, alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla ravvisabilità - in base al criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti (cfr. Cass. civ. 26304/2021) - del nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate dall'attrice, lamentate già il giorno successivo rispetto alla seduta di laserterapia.

Né, d'altronde, pur essendone onerato in base al criterio di riparto dell'onere della prova sopra richiamato, la convenuta ha fornito evidenza di aver invece diligentemente adempiuto la

propria prestazione, essendosi limitata a dedurre di aver prescritto l'applicazione di una pomata e di aver immediatamente applicato del ghiaccio sulla parte infiammata, come da "prassi".

Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione relativa al concorso della stessa danneggiata nella causazione dell'evento dannoso o, comunque, nell'aggravamento delle conseguenze da questo derivate.

Quanto, infatti, al presunto concorso nella causazione dell'illecito, non v'è chi non veda come la ggg si sia limitata a sottoporsi ad un'unica seduta di laserterapia, ovvero all'apposito trattamento di medicina estetica prescritto e consigliato dall'agggg., sicché alcun contributo causale è ascrivibile all'attrice per il fatto che la convenuta ha erroneamente impiegato il manipolo del laser.

Ad avviso del Tribunale, neppure si ravvisa un concorso della attrice nell'aggravamento delle lesioni, essendosi la stessa attenuta (come emerso dalle deposizioni del fidanzato e del padre e come risulta anche dal referto di pronto soccorso) alle prescrizioni della M., ossia a fare applicazione, a domicilio, di pomate lenitive, per circa quindici giorni.

È evidente, dunque, che non integra gli estremi del comportamento negligente del danneggiato l'essersi affidato ai suggerimenti del proprio medico, senza rivolgersi immediatamente ai sanitari del pronto soccorso.

Peraltro, risulta per tabulas che, trascorso il periodo di quindici giorni senza riscontrare miglioramenti, la F. si sia immediatamente attivata recandosi al pronto soccorso, sicché alcun comportamento contrario all'ordinaria diligenza, riconducibile all'art. 1227, 2 comma, c.c., si ravvisa in capo alla medesima.

Chiarita la riconducibilità all'errore medico commesso dalla M. del danno patito da G.F., quanto all'entità di tale danno, il CTU ha ravvisato la sussistenza di un danno biologico permanente, valorizzando sia gli esiti cicatriziali che il disturbo - certificato in atti - dell'adattamento postraumatico prolungato cronico con componente depressiva, sia pure in misura inferiore rispetto a quella originariamente allegata dalla F., stimandolo nel 5% di IP, oltre a 30 giorni di ITT e a 30 giorni di ITP al 50% la Nuova Procedura Civile, quantificazione che è rimasta priva di contestazioni da parte attrice, che ha anzi precisato le proprie conclusioni domandando il risarcimento del danno nella misura emersa dalla CTU.

All'attrice può pertanto riconoscersi, quale risarcimento del danno non patrimoniale da calcolarsi secondo le tabelle di cui all'art. 139 cod. assicurazioni private (da ultimo aggiornate dal D.M. 12 luglio 2019), trattandosi di lesioni di lieve entità (cc.dd. micropermanenti), la somma di:

- 1) Euro 5.771,14 a titolo di IP al 5% (valore del punto base Euro 814,27; età del danneggiato al momento del fatto 21 anni);*
- 2) Euro 1.424,70 a titolo di ITT per 30 giorni;*
- 3) Euro 712,35 a titolo di ITP al 50% per ulteriori 30 giorni.*

Per un totale, attribuibile quale danno biologico (permanente e temporaneo), di Euro 7.908,19.

Oltre alla componente biologica, peraltro, va riconosciuta all'attrice anche una somma per il pregiudizio morale patito.

Al riguardo, va osservato che ormai notoriamente la giurisprudenza, anche di legittimità, riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale danno alla salute suscettibile di accertamento medico legale, del danno morale, ovvero del pregiudizio non suscettibile di accertamento medico legale e consistente piuttosto nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle alterazioni dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

In particolare, è stato anche recentemente ribadito il principio secondo il quale "la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25164/2020; in senso conforme Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).

In ordine, poi, alla prova del patema d'animo subito, la giurisprudenza ne ammette la risarcibilità in caso di puntuale allegazione, da parte del danneggiato, delle sofferenze subite; assolto, infatti, l'onere di allegazione, il pregiudizio morale può ritenersi anche presuntivamente provato.

Più precisamente, la ricorrenza del patema d'animo del danneggiato può anche desumersi dalla tipologia e dall'entità della lesione subita e dei conseguenti postumi riportati, oltreché dalle circostanze, di tempo e di modo, con cui il fatto illecito si è verificato. In altri termini, il danno morale non può certamente essere La Nuova Procedura Civile liquidato de plano al ricorrere di ogni e qualunque ipotesi di illecito, dovendo infatti essere fatto oggetto di apposito accertamento in sede giudiziale; al contempo, però, è ammesso che la prova di detto pregiudizio sia fornita tramite le presunzioni (in senso analogo, nella giurisprudenza di questo Tribunale, cfr. sentenza n. 1535 del 4/11/2020).

Ebbene, nel caso di specie, pur essendo i postumi residuati di lieve entità, cionondimeno è possibile presumere, dalle allegazioni di parte, una sofferenza morale connessa al tipo di pregiudizio fisico riportato dall'attrice, una giovane donna (21 anni al momento del fatto) che, sottoposta ad un trattamento per risolvere un problema acuto di peluria in alcuni distretti corporei, si è poi ritrovata con delle ustioni sulle gambe, da cui sono derivati esiti cicatriziali visibili anche nelle fotografie allegate in atti, che è innegabile possano aver comportato nell'attrice non solo dolore fisico ma anche un forte senso di frustrazione e di disagio legati alle difficoltà nell'uscire di casa, nell'espore le gambe al sole e nell'indossare abiti corti. Tali circostanze, d'altronde, sono state riferite anche dai testi escussi all'udienza del 6/12/2019, in particolare dal fidanzato e dal padre della F.; la loro attendibilità, peraltro, non può dirsi compromessa, ad avviso del Tribunale, per il fatto di aver riferito tempistiche diverse sulla ripresa della F.: premesso, infatti, che a distanza di quattro anni è fisiologico che il ricordo di un testimone non sia preciso, è ragionevole ritenere che, sul punto, sia maggiormente verosimile la tempistica (di circa un mese) riferita dal C., in quanto convivente con la F. e, quindi, a diretta conoscenza del fatto che la stessa, oltre a provare dolore e fastidio, si vergognasse ad uscire di casa.

Nel caso di specie, dunque, il pregiudizio di natura morale deve senz'altro ritenersi patito dalla F..

In merito alla quantificazione di tale voce di danno, occorre muovere dal danno biologico (5% di IP) e calcolarlo, in via equitativa e valorizzate tutte le circostanze concrete del caso, in una misura percentuale del 30% del primo: per tal via, si addiende al riconoscimento, a titolo di pregiudizio morale, di un'ulteriore somma di Euro 2.372,46.

In definitiva, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ammonta ad Euro 10.280,65.

Quanto al danno patrimoniale richiesto, è circostanza pacifica, oltreché documentata, che la paziente abbia versato alla convenuta, per il trattamento di medicina estetica rivelatosi non solo inutile ma altresì dannoso, la somma di Euro 500,00, che pertanto ha diritto di vedersi risarcita quale danno emergente. Risultano parimenti documentate in atti - ed appaiono congrue e connesse all'evento - ulteriori spese mediche (v. fatture quietanzate sub doc. (...)) per un importo di Euro 382,12.

Pertanto, può riconoscersi alla gggg, a titolo di danno patrimoniale, una somma di complessivi Euro 882,12.

Sulle somme riconosciute, trattandosi di debiti di valore, vanno computati anche gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, da liquidarsi in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 1712 del 1995.

La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi compensativi, che hanno la funzione di coprire il ritardo con cui la somma viene percepita dal danneggiato.

In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Nella specie, in difetto di diverse e specifiche allegazioni di parte, La Nuova Procedura Civile si ritiene congruo riconoscere gli interessi al saggio legale.

L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS.UU., n. 1712/1995: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".

Nel caso di specie, quindi:

1) sulla somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata secondo le Tabelle (per le lesioni di lieve entità) all'attualità e pari ad Euro 10.280,65 (per danno biologico e morale), devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma alla data del fatto (26/10/2015) si arriva ad un importo di Euro 9.305,57; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino al 31/05/2022, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo di Euro 10.482,72; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

2) sulla somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, pari ad Euro 882,12, applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno a partire dal 26/10/2015 e fino alla data del 31/05/2022 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo di Euro 993,71; anche su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

In definitiva, quindi, spetta a G.F. la somma di Euro 10.482,72, oltre interessi legali, quale danno non patrimoniale, e la somma di Euro 993,71, oltre interessi legali, a titolo di nocumento economico.

Accertata la responsabilità della convenuta in merito all'occorso, deve esaminarsi la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della terza chiamata U.A. S.p.A.

Al riguardo, va premesso che la compagnia assicurativa ha sollevato diverse eccezioni, in particolare di difetto di prova dell'esistenza del rapporto assicurativo e di inoperatività della polizza, in virtù della clausola di cui all'art. 1.3.16 delle condizioni generali di contratto, che esclude l'obbligo di manleva per i danni di tipo estetico.

In ordine alla prima eccezione, tuttavia, si deve rilevare che la convenuta chiamante ha prodotto sia il certificato assicurativo (risalente al 22/07/2011), sia la prova del pagamento del premio per il rinnovo della polizza, oltre alla lettera di conferma, da parte della compagnia terza chiamata, dell'apertura del sinistro denunciato dalla dott.ssa ggg.. È dunque provata per tabulas l'esistenza e la validità del rapporto assicurativo in relazione all'intervallo temporale in cui si è verificato l'illecito oggetto di causa.

A fronte di tale produzione documentale, peraltro, le eccezioni e le contestazioni della U.A. ggggggg sono rimaste generiche e apodittiche, ossia prive di un concreto riferimento allo specifico contratto di assicurazione dedotto a fondamento della domanda di manleva spiegata dalla M..

Quanto all'ulteriore eccezione, sollevata dalla U. S.p.A., di inoperatività della copertura in applicazione dell'art. 1.3.16. delle cgc, a mente del quale "l'assicurazione non vale per...lett. e) danni di natura estetico-fisionomica", la stessa risulta infondata.

A tal proposito, giova sottolineare che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità, il "danno estetico" non costituisce una autonoma voce di danno, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno alla salute. Quindi, i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale (non anche sotto quello patrimoniale), in favore della persona che a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare. Invece, in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (cfr. Cass. civ. n. 7126 del 12/03/2021; Trib. Napoli n. 773 del 24/01/2022).

Ne consegue, nel caso di specie, che anche il CTU - il quale peraltro ha espressamente valorizzato nella quantificazione del grado di invalidità permanente altresì il disturbo depressivo e quindi la lesione alla salute psichica - in maniera impropria e atecnica si è avvalso dell'espressione "danno estetico", volendosi in realtà riferire ad un pregiudizio di natura biologica, complessivamente considerato.

D'altronde, giova ribadire il carattere unitario del danno non patrimoniale, tale per cui "è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprendiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili..." (cfr. Cass. civ. n. 24864 del 9/12/2010 e n. 11950 del 16/05/2013).

Ad avviso del Tribunale, pertanto, la clausola di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art. 1.3.16 lett. e) delle condizioni generali di contratto va interpretata, ai sensi degli artt. 1366 e 1367 c.c., nel senso che essa non può implicare il venir meno, tout court, di ogni obbligo di manleva in capo alla La Nuova Procedura Civile compagnia assicurativa: infatti, il danno riportato dalla F. è pur sempre un danno di carattere biologico, nell'ambito del quale, tuttavia, il CTU ha ritenuto altresì di valorizzare gli esiti cicatriziali diretta conseguenza dell'ustione agli arti inferiori.

A prescindere da ciò, va rilevato che la successiva clausola di cui all'art. D2 delle condizioni generali richiamate dalla Uggggg. stabilisce che "a parziale deroga dell'esclusione di cui al punto e) sono compresi i danni di natura estetico-fisionomica compresi quelli derivanti dalla pratica di medicina estetica e di chirurgia estetica purché gli stessi siano determinati da errore tecnico nell'intervento chirurgico o di altra natura..." (v. pag. 17 delle c.g.c. prodotte anche dalla terza chiamata). Siccome, nella specie, il danno è derivato da un errore tecnico commesso dallagg., opera la clausola di cui all'art. D2, di deroga all'esclusione stabilita alla lett. e) dell'art. 1.3.16.

In ragione di ciò, deve ritenersi che la Uggggg ai sensi dell'art. 1917 c.c., sia tenuta a manlevare l'assicurata, dott.ssa gggggg., delle somme che questa sarà tenuta a corrispondere, in forza della presente sentenza, nei confronti dell'attrice, G.F., sia pure con l'applicazione dello scoperto pattuito all'art. 1.3.15 della polizza ed invocato dalla UggA. ed entro il massimale previsto.

In conclusione, la convenuta dott.ssa M. deve essere condannata al risarcimento, in favore di G.F., delle somme, già rivalutate, di Euro 10.482,72 a titolo di danno non patrimoniale, e di

Euro 993,71 per le spese mediche sostenute; su entrambe sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Stante la validità e l'operatività della copertura assicurativa, lagggg condannata a manlevare la convenuta di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza (sia a titolo di danno che di spese di lite).

Le spese processuali, tenuto dell'accertamento di un danno di entità considerevolmente inferiore rispetto a quella originariamente domandata, possono essere compensate per metà, dovendosi porre la restante metà a carico della convenuta, da liquidarsi in base ai parametri minimi di cui al Df.M. n. 55 del 2014 (aggiornati dal D.M. n. 37 del 2018) previsti per lo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato della domanda (in ordine all'applicabilità del criterio del disputatum, cfr., fra le tante, Cass. civ. 14470/2022).

Vanno definitivamente poste a carico della convenuta anche le spese di CTU, pari all'acconto riconosciuto all'ausiliario all'atto del conferimento dell'incarico.

Pqm

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G.F. nei confronti di ffff con la chiamata in causa di Ufff., rigettata ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, così provvede:

1) accerta l'inadempimento della convenuta al contratto d'opera professionale concluso con l'attrice, per aver erroneamente eseguito il trattamento laser del 26/10/2015;

2) per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento in favore di G.F. della somma di Euro 10.482,72 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 993,71 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

3) accerta e dichiara che la terza chiamata fff è tenuta, detratto lo scoperto previsto dalla polizza assicurativa in atti, a manlevare e tenere indenne la convenuta Gfff delle somme che questa dovesse corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza, sia a titolo di risarcimento dei danni che di spese processuali;

4) compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la residua metà, liquidando detta parte in Euro 3.900,00 per compensi, Euro 759,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.

Così deciso in Velletri, il 22 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

